

Presentato copia n. 9 LUG 2008
Associato copia
Avv. *[firma]*
Applicata manina per L.
Torino n. 9 LUG 2008

Sentenza N. 428/08
Spediz. n. 17/06-E
Depositata il 19 GIU 2008
Pg. N. 2934/08
Con. N. 4268/08
Rep. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO - SESTA SEZ. CIVILE
DOTT. ANTONIO DE LUCA

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al R.G. 2934/08, promossa da

[redacted] residente in *[redacted]* (TO), Via *[redacted]*

ATTORE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

PREFETTO DI TORINO, con sede in Torino, piazza Castello 205

CONVENUTO IN OPPOSIZIONE CONTUMACE

OGGETTO: opposizione, ex art. 22 legge 24/11/81 n. 689, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 12 *[redacted]* R/08 ErProv del 25/9/06, emessa dal Prefetto di Torino, che richiama il verbale n. *[redacted]* /07 del 12 *[redacted]*, elevato dalla polizia municipale di Alpignano (TO), per violazione di norme del codice della strada.

CONCLUSIONI DELL'ATTORE

Annulare il provvedimento opposto.

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 25/1/08, il sig. *[redacted]* proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione in oggetto con la quale gli veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 296,00, più le spese, per aver violato l'art. 142/8, del codice della strada (superamento dei limiti di velocità).

A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepiva: la nullità dell'ordinanza impugnata per vizio di forma in quanto riporta la data del 25/9/06, mentre la violazione risulta accertata e contestata il 12/6/07;

l'illegittimità del predetto provvedimento per difetto o carenza di motivazione; l'assenza sul luogo di accertamento dell'infrazione del cartello segnaletico attestante l'utilizzazione e l'installazione del dispositivo di rilevamento elettronico della velocità. Inoltre, sollevava altre eccezioni in ordine al non corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata, alla taratura ed alla omologazione della stessa.

Il Giudice fissava, con decreto, l'udienza per la comparizione delle parti ed ordinava al convenuto di depositare in cancelleria copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o alla notifica della violazione.

All'udienza del 17/6/08, non compariva né si era costituita in giudizio l'Amministrazione resistente che veniva dichiarata contumace, trascorsa l'ora di rito ed accertata la ritualità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza. Il ricorrente confermava integralmente quanto dedotto con il suo atto di opposizione ed insisteva sul fatto che sul luogo dell'accertata violazione non era presente il cartello segnaletico che dava informazione dell'utilizzazione del dispositivo elettronico di controllo della velocità. Precisava, quindi, le conclusioni come evidenziate in epigrafe.

Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo e riservandosi di depositare le motivazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione sollevata dal ricorrente relativa alla mancata esposizione del cartello informativo della presenza ed utilizzazione sul luogo di accertamento della presunta infrazione del dispositivo elettronico di rilevamento della velocità è fondata.

Infatti non è stata data la prova contraria dalla parte resistente. Né nel verbale di contestazione elevato dalla polizia municipale di Alpignano, né nell'ordinanza ingiuntiva opposta è fatto cenno della presenza del cartello segnaletico in parola. La mancata informazione, con apposito cartello segnaletico, dell'utilizzazione ed installazione di un dispositivo elettronico di rilevamento della velocità determina la nullità del verbale con il quale è stata irrogata la relativa sanzione

ESENTE
EX ART. 23 LA 689/81

[firma]

amministrativa pecuniaria (Cass. Civ. II Sez., 31/5/07, n.12833). Inoltre, non costituendosi in giudizio, l'Ufficio territoriale del Governo di Torino ha dimostrato di non avere difese o argomentazioni da opporre alle numerose eccezioni sollevate dal sig. ██████████. Pertanto, il ricorso merita accoglimento e vengono annullati gli effetti dell'ordinanza ingiunzione impugnata.

Nulla in punto spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice di pace, visto l'art. 23 della legge 24/11/81 n. 689: accoglie il ricorso in opposizione proposto dal sig. ██████████ avverso l'ordinanza ingiunzione n.12559/R/04 ErProv del 25/9/06, emessa dal Prefetto di Torino, annullandone gli effetti. Nulla in punto spese di giudizio.

Torino, 17/6/08

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Antonio DE LUCA

AL

BARRA Franca
CANCELLIERE B3

[Handwritten signature]

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino 19 GIU 2008



BARRA Franca
CANCELLIERE B3

[Handwritten signature]

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
09 LUG 2008



CASTELLANA G. 2008
OPERATORE CANCELLERIA B2

[Handwritten signature]